



## SCHEDA DI SINTESI – POLIZZA CREDITO CQ

I prestiti a lavoratori dipendenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio sono disciplinati da una legge dello Stato (D.P.R. del 5.1.1950 n.180 e relativo Regolamento di esecuzione costituito dal D.P.R. del 28.7.1950 n.895).

La copertura assicurativa, regolata dall'art. 54 D.P.R. del 5.1.1950 n.180, reca natura obbligatoria e mira a garantire agli istituti mutuanti *“il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito”*.

Le coperture assicurative creditizie rilasciate dalle Compagnie convenzionate con Prestipay, in abbinamento a contratti di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, devono intendersi ad esclusiva garanzia di questi ultimi contro il rischio di perdite patrimoniali determinate dalla cessazione del rapporto di lavoro del Debitore (il Cliente che ha contratto il finanziamento contro Cessione del Quinto), derivante da eventi quali a titolo esemplificativo il licenziamento e ad esclusione del caso morte, e dalla conseguente cessazione del versamento, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Cliente stesso in favore di Prestipay a riduzione dei finanziamenti erogati, laddove non sia stato possibile continuare l'ammortamento o recuperare il credito residuo del Finanziamento.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro Prestipay ha titolo di:

- attivarsi per recuperare il credito sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti del Debitore;
- incassare, laddove presente, il T.F.R. posto a garanzia dell'estinzione del finanziamento;
- rinotificare il contratto di prestito all'eventuale nuovo datore di lavoro affinché venga ripristinata la trattenuta;
- chiedere all'ente previdenziale di competenza di estendere la trattenuta sulla pensione;
- attivare, in ultimo, la copertura assicurativa denunciando il sinistro.

In caso di attivazione della copertura assicurativa, per le somme eventualmente corrisposte all'istituto mutuante (Prestipay) da parte della Compagnia, quest'ultima si surroga nei diritti e privilegi del mutuante nei confronti della parte mutuataria ed avrà titolo ad agire in regresso nei confronti di questa.

Il diritto di surroga della compagnia assicuratrice, per le somme corrisposte all'istituto mutante, è espressamente previsto dall'art. 61, terzo capoverso, del D.P.R. del 28.7.1950 ed è altresì richiamato nel contratto di finanziamento con cessione del quinto/delegazione di pagamento.



### **Polizza Danni allocata al Ramo Credito (Ramo 14) – caratteristiche principali:**

Il Cedente / Delegante non è parte contrattuale.

**Rischio assicurato:** le perdite patrimoniali subite dal Contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente / Delegante a seguito di cessazione del diritto del Cedente / Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto / Delegato, cessazione avvenuta nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell'ammortamento del finanziamento o il recupero del credito residuo;

**Indennizzo:** pari al debito residuo;

**Surroga dell'assicuratore verso il mutuatario (Cedente/Delegante): sempre prevista** (ex art. 61 del D.P.R. del 28.7.1950 e artt. 1201 e 1916 del C.C.)

**Onere del premio:** a carico dell'istituto mutuante

**Provvigioni:** non previste a favore degli istituti convenzionati

**Imposte:** 12,50%;

**Diritti:** in base alla tariffa;

**Scoperto:** in base alla Convenzione.